

Allegato "A" al n. 227.979/19.647 di Repertorio.

**STATUTO**

**Della associazione**

**LA PARTITA DEL CUORE - UMANITA' SENZA CONFINI**  
**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**  
**O.N.L.U.S."**

**Articolo 1**

E' costituita l'associazione denominata

**LA PARTITA DEL CUORE - UMANITA' SENZA CONFINI**  
**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**  
**O.N.L.U.S."**

L'associazione non ha fini di lucro ed è regolata a norma dell'art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

L'associazione ha sede legale a Milano e può istituire uffici anche in altre località.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 2**

L'associazione LA PARTITA DEL CUORE - UMANITA' SENZA CONFINI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S." è una entità giuridica soggettivamente autonoma, senza finalità politiche operante nella qualità di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

La qualità di Onlus deve essere menzionata in ogni comunicazione o segno distintivo, esterno della medesima.


L'associazione svolge esclusivamente attività promozionali e organizzative per iniziative di raccolta pubblica di fondi da destinarsi esclusivamente a beneficio di istituzioni e contesti sociali caratterizzati dall'impegno sociale la solidarietà sociale ed istituzionale, l'attuazione di interventi umanitari e sociali, da realizzarsi mediante la promozione e la realizzazione della PARTITA DEL CUORE.

L'associazione potrà inoltre realizzare ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Nel perseguimento dei suoi scopi, l'associazione si propone di utilizzare tutte le opportunità rese disponibili dall'uso dei mezzi di comunicazione di massa, in ogni loro forma attuale e futura, per sensibilizzare in modo allargato l'opinione pubblica sui problemi che di volta in volta si renderanno meritevoli di specifica attenzione e maggiormente bisognosi di sostegno.

L'associazione opera a favore di cause che coinvolgono bambini in territori di emergenza. In particolare, essa opera per l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta di mezzi e fondi destinati all'impiego diretto sociale e umanitario a favore di gruppi, organizzazioni, associazioni minori di assistenza volontaria per il miglioramento delle condizioni di vita e per la soluzione dei problemi di rilevante interesse umano e sociale.

**Articolo 3**



L'associazione persegue concretamente i propri scopi sociali attraverso la promozione, conduzione e gestione operativa delle seguenti iniziative:

- organizzazione di manifestazioni e spettacoli a scopo esclusivamente benefico e di altri eventi mediatici aperti al contributo economico del pubblico e di terzi donatori sensibilizzati alle erogazioni per gli scopi indicati all'articolo precedente;
- attuazione di iniziative culturali quali convegni, conferenze, dibattiti e seminari incentrati sulle materie di pertinenza associativa;
- attività di formazione quali corsi di perfezionamento e aggiornamento di impronta teorico/pratica, nonché istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale incentrata sulla pubblicazione di bollettini periodici, di atti di convegni, di seminari nonché di studi e di ricerche compiute nel corso dello svolgimento delle altre attività istituzionali.

L'associazione, nell'attuazione dei suoi scopi ideali, potrà, inoltre promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, audiovisivi, cortometraggi, concerti, mostre artistiche e tornei sportivi, corsi e momenti formativi per studi connessi ai temi suoi istituzionali.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il consiglio direttivo riterrà utile per il conseguimento degli scopi sociali e potrà partecipare ad altre associazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili; potrà stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'associazione, nel pieno rispetto ed in conformità con le sue finalità statutarie.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

#### Articolo 4

Il corpo sociale è composto da associati fondatori, associati ordinari e associati onorari.

La suddivisione in categorie sociali non implica, per gli associati, differenze di regime normativo interno in merito a diritti e doveri verso l'associazione.

Sono associati fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono associati ordinari i soggetti che, dietro richiesta individuale, ai sensi dell'art. 6, ottengono il titolo con

prov  
Gli  
a ve  
asso  
dire  
Sono  
come  
che  
dell  
conv  
in t  
diri  
cont  
rico  
Agli  
in c  
con  
nonc  
stat  
orga

L'an  
inte  
acce  
Essa  
veri  
di n  
L'an  
dell  
ever  
atte  
dell  
Tutt  
che  
o ne  
Non  
all

La  
app

provvedimento iscritto nel libro degli associati.

Gli associati fondatori e gli associati ordinari si impegnano a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

Sono associati onorari coloro che sono prescelti e nominati come tali dal consiglio direttivo nell'ambito delle persone che per meriti pubblici, o per atti elettivi nei confronti dell'associazione, abbiano dimostrato la loro reale convergenza personale e ideale verso di essa. Essi, equiparati in tutto agli associati ordinari e portatori degli stessi diritti, sono esenti da obbligo di versamento di quote o contributi, ma possono elargire spontaneamente erogazioni non ricorrenti.

Agli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché sono garantiti i diritti di voto per le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.

#### Articolo 5

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie.

Essa è soggetta ad accettazione del consiglio direttivo, che verifica la piena determinazione del richiedente e l'assenza di motivi ostativi.

L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

Tutti gli associati non potranno professare pubblicamente idee che possano generare conflitti d'interesse con l'associazione o ne ostacolano l'operato.

Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all'associazione.

#### Articolo 6

La qualità di associato, a qualsiasi categoria sociale si appartenga, viene meno per:

- morte o estinzione giuridica del soggetto;
- dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al presidente o al consiglio direttivo dell'associazione;
- espulsione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'associazione, ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione, ovvero emessa dal consiglio direttivo qualora l'associato sia incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di rigorosa opportunità, la prosecuzione del rapporto



associativo.

#### Articolo 7

Gli organi statutari dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori, se nominato dall'assemblea;
- e) il comitato etico.

#### Articolo 8

L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altro associato anche se membro del consiglio direttivo. La delega del consigliere non è ammessa in sede di approvazione di bilanci e di deliberazione sulla responsabilità degli stessi consiglieri.

Ciascun associato non potrà, comunque, rappresentare più di cinque associati.

#### Articolo 9

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, con lettera, ovvero fax o con consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno 15 giorni prima della riunione.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il presidente deve convocare l'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea viene altresì convocata quando il consiglio direttivo o il presidente lo ritengono opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 degli associati.

#### Articolo 10

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

#### Articolo 11

L'assemblea ordinaria:

1. delibera sulle scelte ed i criteri di conduzione

L'a

Il  
ass  
Il  
suo  
Qua  
in  
con  
dim  
gli  
att  
l'a  
con  
Il  
man  
men  
Il  
str  
due  
Le  
pre  
con  
Il  
cas  
ass  
ord  
Del  
il

associativo.

#### Articolo 7

Gli organi statutari dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori, se nominato dall'assemblea;
- e) il comitato etico.

#### Articolo 8

L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altro associato anche se membro del consiglio direttivo. La delega del consigliere non è ammessa in sede di approvazione di bilanci e di deliberazione sulla responsabilità degli stessi consiglieri.

Ciascun associato non potrà, comunque, rappresentare più di cinque associati.

#### Articolo 9

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, con lettera, ovvero fax o con consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno 15 giorni prima della riunione.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il presidente deve convocare l'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea viene altresì convocata quando il consiglio direttivo o il presidente lo ritengono opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 degli associati.

#### Articolo 10

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

#### Articolo 11

L'assemblea ordinaria:

1. delibera sulle scelte ed i criteri di conduzione

2. dell'associazione;
3. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal consiglio direttivo;
4. procede all'elezione del consiglio direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;
5. delibera sul programma annuale di iniziative, attività e investimenti dell'associazione;
6. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
7. nomina, su eventuale proposta del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti;
8. procede, su proposta del consiglio direttivo, alla nomina del comitato etico.

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione e la conseguente nomina del liquidatore.

#### Articolo 12

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre associati ed un massimo di cinque, eletti dall'assemblea.

Il consiglio direttivo rimane in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili dopo ogni scadenza.

Qualora venisse a mancare un consigliere, i rimanenti restano in carica e possono procedere alla cooptazione di altro consigliere fino alla conclusione del mandato. In caso di dimissioni o di mancanza di almeno due consiglieri, l'altro o gli altri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero consiglio direttivo.

Il presidente, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, convoca il consiglio direttivo con non meno di quindici giorni di preavviso.

Il consiglio direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risulta presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno due consiglieri.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del più anziano dei fondatori o degli associati ordinari.

Delle riunioni del consiglio viene redatto su apposito libro, il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal

presidente e dal segretario della riunione.

### Articolo 13

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge e allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'associazione.

Ad esso spettano pertanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di lavoro, stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Rientrano, in particolare, nella competenza del consiglio direttivo le seguenti attività e operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;
- b) la predisposizione del bilancio finanziario, anche attraverso le deleghe operative di cui all'art. 16 del presente statuto;
- c) l'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
- d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
- e) la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione definitiva;
- f) la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) l'espulsione dell'associato per quanto previsto dall'art. 6;
- h) la proposta eventuale della nomina, da parte dell'assemblea, di un collegio di revisori indipendenti di tre componenti, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili;
- i) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'associazione, che non sia, per legge o per statuto, demandato all'assemblea;
- j) la proposizione all'assemblea della nomina del comitato etico.

Il  
prov  
all'a  
o più

Il p  
suoi  
Ad e  
front  
Inolt  
1.  
diret  
2.  
diret

Le  
diret  
crit  
svol

Il c  
nomi  
comu  
svol  
urge  
Le a  
altr  
del  
assi  
Di  
rela  
dell  
bila  
gene

Il c  
10  
dire  
La p  
part  
Il c  
all'  
pers  
tema  
I  
grat  
Il  
gene

Il p

Il consiglio direttivo può, in via eccezionale, con provvedimento motivato, anche in casi diversi da quelli di cui all'art. 16, delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

#### Articolo 14

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra tutti i suoi componenti.

Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:

1. presiede le assemblee e le adunanze del consiglio direttivo;
2. convoca le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo.

#### Articolo 15

Le cariche sociali, compresa l'appartenenza al consiglio direttivo, sono gratuite. Il consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

#### Articolo 16

Il consiglio direttivo, se costante di cinque membri, può nominare al suo interno un comitato esecutivo di tre membri e comunque, in qualunque caso, può attribuire deleghe per lo svolgimento di compiti operativi correnti di particolare urgenza o continuità amministrativa.

Le attività delegate non devono appartenere alla competenza di altri organi e sono costantemente soggette alla supervisione del consiglio direttivo medesimo, cui i delegati devono assicurare regolari rapporti informativi.

Di tutte le predette attività va predisposta altresì una relazione annuale entro quattro mesi dalla conclusione dell'anno finanziario, la quale sarà sempre allegata al bilancio finanziario redatto secondo i principi contabili generalmente accettati.

#### Articolo 17

Il comitato etico, se nominato, è composto da un numero fino a 10 membri eletti dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

La permanenza della qualità di socio non è requisito per la partecipazione al comitato.

Il comitato etico contribuisce, con suggerimenti e proposte, all'indirizzo delle attività dell'associazione ed accoglie personalità pubblicamente distintesi per competenza nelle tematiche istituzionali dell'associazione.

I membri del comitato etico svolgono i loro compiti gratuitamente.

Il comitato emette una relazione annuale sui profili etici generali dell'operato associativo.

#### Articolo 18

Il patrimonio dell'associazione è costituito:



1. da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche, concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione;
2. da contributi, sussidi, elargizioni da parte di privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
3. da giacenze e risultati dell'attività finanziaria derivanti dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale;
4. da beni mobili e immobili divenuti proprietà dell'associazione;
5. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
6. da eventuali avanzi delle quote annuali versate dagli associati;
7. da eventuali proventi per iniziative economiche condotte in subordine ai fini statutari, in termini marginali e comunque collaterali rispetto all'oggetto principale.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi associati o sostenitori eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

#### Articolo 19

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste. Al bilancio va anche allegata, se predisposta, la relazione del comitato esecutivo o dei delegati esecutivi di cui all'art. 16.

La nota integrativa sugli affari in corso deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, con ogni particolare considerazione per gli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché per le prospettive di più immediata incombenza.

Il  
dal  
dal  
I  
cui  
all  
com  
  
Lo  
cor  
l'a  
L'a  
lic  
Qua  
pat  
o  
di  
n.  
  
Pe  
fa  
as  
Fi  
Fi  
Fi  
Fi  
Fi  
Fi

2

Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione di un collegio di revisori, se nominato dall'assemblea.

I documenti predetti, insieme alla relazione dei revisori di cui al precedente comma, devono essere consegnati all'assemblea degli associati subito dopo il loro completamento.

#### Articolo 20

Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora lo delibera l'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con il quorum previsto dall'art. 10, nomina i liquidatori, determinandone i poteri.

Qualora si verifichi un'ipotesi di scioglimento, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 21

Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto, si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni.

Firmato: Andriy Shevchenko

Firmato: Stefano Dallari

Firmato: Gianluca Pecchini

Firmato: Leonardo Esposito

Firmato: Luciano Quaggia

Firmato: Dr. Maurizio Silocchi Notaio (L.S.)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

MILANO, 1 Aprile 2005

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "SILOCCHI MAURIZIO FU LITTI" around the perimeter and a central emblem. The signature and seal are positioned over the bottom portion of the text.